

PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA, SOPRA SOGLIA DI RILEVANZA EUROPEA, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI PER L’ELABORAZIONE DEI CEDOLINI PAGA, DEI SERVIZI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI, FISCALI ED AMMINISTRATIVI PER LA GESTIONE DEL PERSONALE DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE E ALTRI SERVIZI SPECIALISTICI DI SUPPORTO.

CIG B8512A8355

Chiarimenti n. 2 del 6 ottobre 2025

Come previsto all’art. 2, paragrafo 2.2, del Disciplinare di gara con la presente nota si rappresenta una richiesta di chiarimento pervenuta e la risposta inviata da questa Amministrazione, al fine di garantire la massima trasparenza e nel rispetto del principio generale di *par condicio* tra i concorrenti.

Domanda n. 1

Si chiede la possibilità di prendere visione di vs bozza di nomina responsabile trattamento dati.

Risposta n. 1

Si riporta di seguito la bozza dell’atto di nomina richiesto.

Comunicazione firmata digitalmente da:

Direzione Affari Generali e Risorse
Unità Gare e Contratti
Il Responsabile
Annalise Colombo

Bozza di nomina responsabile trattamento dati

Spett.le
Ragione sociale
Indirizzo, n.
Città, cap
PEC: [●]

**ACCORDO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679**

VISTO il contratto [●] (di seguito: Contratto), stipulato in data [●] con decorrenza da [●], OPPURE la deliberazione n. [●] (di seguito: Delibera), del [●], con cui l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: l’Autorità o ARERA o Titolare) ha affidato le attività ivi descritte alla società [●], codice fiscale e partita IVA n. [●], con sede legale in [●], via/piazza [●] n. [●], cap. [●], in persona del Legale Rappresentante [●] (di seguito: Società/Responsabile);

CONSIDERATO che le attività oggetto del Contratto/Delibera comportano o possono comportare il trattamento di dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito: GDPR) nonché del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito: Codice Privacy);

VISTO, in particolare, l'articolo 4, paragrafo 1, n. 7) del GDPR, che individua il Titolare del trattamento ne *«la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali [...]»* e visto altresì l'articolo 4, paragrafo 1, n. 8) del GDPR, che identifica il responsabile del trattamento ne *«la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento»;*

VISTO l'articolo 28, paragrafo 1 del GDPR, secondo cui *«qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato»;*

VISTA la Decisione di Esecuzione (UE) 2021/915 della Commissione Europea del 4 giugno 2021 relativa alle clausole contrattuali tipo tra titolari del trattamento e responsabili del trattamento a norma dell'articolo 28, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, le cui "clausole" sono riportate e integrate nel presente accordo di nomina (di seguito: *Accordo*);

VISTO il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008, ss.mm.ii. relativo alle "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema" (di seguito: *"Provvedimento"*);

VISTO il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

VISTA la deliberazione 362/2024/A del 17 settembre 2024 e l'allegato "Regolamento dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente relativo agli adempimenti in materia di trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento (UE) n. 2016/679 e dell'articolo 2-*quaterdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196" (di seguito: *Regolamento Privacy*), nonché gli ulteriori atti allegati al Regolamento Privacy che qui si intendono espressamente richiamati quali procedure e istruzioni impartite al Responsabile e che sottoscrivendo il presente Accordo dichiara di conoscere e accettare incondizionatamente;

VISTI gli articoli 5 e 6 del Regolamento Privacy che attribuiscono ai dirigenti responsabili della macrostruttura dell'Autorità (Segretario Generale, Direttori di Divisione, Direttori di Direzione, Responsabili di Ufficio speciale), quali Designati al trattamento, ciascuno per i procedimenti e le attività di competenza, il potere di sottoscrivere gli accordi di designazione con i responsabili del trattamento;

CONSIDERATA l'idoneità, alla luce dell'attività istruttoria già svolta in sede istruttoria, della Società aggiudicatrice del Contratto al rispetto delle garanzie richieste dal GDPR, dal Codice Privacy e dai provvedimenti amministrativi attuativi con riferimento all'adeguatezza delle misure tecniche e organizzative per la tutela dei diritti dell'interessato;

L'AUTORITÀ

nella persona del dott./della dott.ssa [●] nella sua qualità di Designato al trattamento dal Titolare per le materie di competenza e domiciliato per la funzione presso la sede in Milano, Piazza Cavour 5

NOMINA

ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 28 del GDPR, la Società, che accetta,

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

con riferimento alle attività di cui al Contratto, che qui si intende integralmente richiamato/a.

Articolo 1

Scopo e ambito di applicazione

- 1.1. Il Titolare e il Responsabile del trattamento accettano le premesse di cui al presente Accordo e tutti gli articoli al fine di garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del GDPR.
- 1.2. I presenti articoli si applicano al trattamento dei dati personali specificato all'allegato II.
- 1.3. Gli allegati da I a III costituiscono parte integrante dell'Accordo.
- 1.4. I presenti articoli lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il Titolare a norma del GDPR.
- 1.5. I presenti articoli non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del GDPR.
- 1.6. Le parti si impegnano ad effettuare ogni notifica e/o comunicazione prevista o rilevante ai fini dell'Accordo a mezzo PEC e via mail agli indirizzi dei rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati (di seguito: RPD)

Per il Titolare

PEC: [●]

RPD: Avv. Davide Mula, tel. [●], mail: [●]

Per il Responsabile

PEC: [●]

RPD: Nome Cognome, tel. [●], mail: [●].

Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente ogni variazione dei predetti recapiti.

Articolo 2

Interpretazione

- 2.1. Quando i presenti articoli utilizzano i termini definiti nel GDPR tali termini hanno lo stesso significato di cui al regolamento interessato.
- 2.2. I presenti articoli vanno letti e interpretati alla luce delle disposizioni del GDPR.
- 2.3. I presenti articoli non devono essere interpretati in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal GDPR, o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

Articolo 3

Gerarchia

- 3.1. In caso di contraddizione tra i presenti articoli e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione dei presenti articoli, o conclusi successivamente, prevalgono i presenti articoli.

SEZIONE II OBBLIGHI DELLE PARTI

Articolo 4

Descrizione del trattamento

- 4.1. I dettagli dei trattamenti, in particolare le categorie di dati personali e le finalità del trattamento per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento, sono specificati nell'allegato I.

Articolo 5

Obblighi delle parti

5.1. Istruzioni

5.1.1. Il Responsabile tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile. In tal caso, il Responsabile informa il Titolare circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il Titolare, oltre a quanto previsto nel Regolamento Privacy, può anche impartire ulteriori istruzioni successive per tutta la durata del trattamento dei dati personali. Tali istruzioni sono sempre documentate.

5.1.2. Il Responsabile informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, le istruzioni impartite violino il GDPR o le disposizioni applicabili, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

5.2. Limitazione delle finalità

5.2.1. Il Responsabile tratta i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trattamento di cui all'allegato I, salvo ulteriori istruzioni del titolare del trattamento.

5.3. Durata del trattamento dei dati personali

5.3.1. Il Responsabile tratta i dati personali soltanto per la durata specificata nell'allegato I.

5.4. Sicurezza del trattamento

5.4.1. Il Responsabile mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative specificate nell'allegato II per garantire la sicurezza dei dati personali. Ciò include la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati (violazione dei dati personali). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati.

5.4.2. Il Responsabile concede l'accesso ai dati personali oggetto di trattamento ai membri del suo personale soltanto nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo del contratto. Il Responsabile garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali ricevuti si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

5.5. Dati sensibili

5.5.1. Se il trattamento riguarda dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati («dati sensibili»), il Responsabile applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari.

5.6. Documentazione e rispetto

5.6.1. Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto dei presenti articoli.

5.6.2. Il Responsabile risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del Titolare relative al trattamento dei dati conformemente ai presenti articoli.

5.6.3. Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nei presenti articoli e che derivano direttamente dal GDPR. Su richiesta del titolare del Trattamento, il Responsabile consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui ai presenti articoli, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il Titolare può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del Responsabile.

5.6.4. Il Titolare può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del Responsabile e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole.

5.6.5. Su richiesta, le parti mettono a disposizione della o delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui al presente articolo, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

5.7. Ricorso a sub-responsabili del trattamento

5.7.1. Fatti salvi gli eventuali sub-responsabili già autorizzati dal Titolare di cui all'allegato III, il Responsabile non può subcontractare a un sub-responsabile del trattamento i trattamenti da effettuare per conto del Titolare conformemente ai presenti articoli, senza la previa autorizzazione specifica scritta del Titolare. Il Responsabile presenta la richiesta di autorizzazione specifica almeno 20 giorni lavorativi prima di ricorrere al sub-responsabile del trattamento in questione, unitamente alle informazioni necessarie per consentire al Titolare di decidere in merito all'autorizzazione. L'elenco dei

sub-responsabili del trattamento autorizzati dal Titolare del trattamento figura nell'allegato III. Le parti tengono aggiornato tale allegato.

5.7.2. Qualora il Responsabile ricorra a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento, stipula un contratto che impone al sub-responsabile del trattamento, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al Responsabile conformemente ai presenti articoli. Il Responsabile si assicura che il sub-responsabile del trattamento rispetti gli obblighi cui il Responsabile è soggetto a norma dei presenti articoli, del Regolamento Privacy e del GDPR.

5.7.3. Su richiesta del Titolare, il Responsabile gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il Responsabile può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.

5.7.4. Il Responsabile rimane pienamente responsabile nei confronti del Titolare dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile del trattamento derivanti dal contratto che questi ha stipulato con il Responsabile. Il Responsabile notifica tempestivamente al Titolare qualunque inadempimento, da parte del sub-responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.

5.7.5. Il Responsabile concorda con il sub-responsabile del trattamento un articolo del terzo beneficiario secondo il quale, qualora il Responsabile sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il Titolare ha diritto di risolvere il contratto con il sub-responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

5.8. Trasferimenti internazionali

5.8.1. Qualunque trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte del Responsabile è effettuato soltanto su istruzione documentata del Titolare o per adempiere a un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il Responsabile, e nel rispetto del capo V del GDPR.

5.8.2. Il Titolare conviene che, qualora il Responsabile ricorra a un sub-responsabile del trattamento conformemente alla articolo 5.7 per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del Titolare) e tali attività di trattamento comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del GDPR, il Responsabile e il sub-responsabile del trattamento possono garantire il rispetto del capo V del GDPR utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, del GDPR, purché le condizioni per l'uso di tali clausole contrattuali tipo siano soddisfatte.

5.9 Nomina degli Amministratori di Sistema

5.9.1. Qualora nell'ambito dell'erogazione del servizio il Responsabile debba selezionare, nominare, fornire istruzioni e curare l'aggiornamento dei dipendenti propri o dei propri sub-responsabili che assumeranno il ruolo di Amministratore di Sistema di applicativi e/o di sistemi informativi gestiti in esecuzione del Contratto ai sensi del Provvedimento, il Responsabile dichiara di possedere garanzie sufficienti rispetto all'obbligo di selezione nomina, istruzione e aggiornamento degli Amministratori di Sistema ai sensi del richiamato Provvedimento sia per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, che per implementare le stesse, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti degli interessati.

5.9.2. Il Responsabile si impegna ad individuare tra i propri dipendenti coloro che in concreto saranno preposti allo svolgimento della funzione di amministratore di sistema, verificando il rispetto, in capo a tali soggetti, dei requisiti di cui al Provvedimento e provvedendo alla formazione continua dei medesimi; tali ruoli ed oneri permangono in capo al Responsabile.

5.9.3. Con riferimento agli Amministratori di Sistema il Responsabile si impegna a:

- 1) designare con atto scritto quali amministratori di sistema dipendenti propri o dei sub-fornitori previa valutazione delle caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità dei soggetti che si intende designare in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza e del possesso di ogni altro requisito soggettivo definito nel Provvedimento;
- 2) predisporre e conservare l'elenco contenente gli estremi identificativi delle persone fisiche qualificate quali amministratori di sistema e le specifiche funzioni ad essi attribuite e a comunicare con cadenza trimestrale l'elenco al Titolare e, comunque, ogni qual volta ne faccia richiesta;

- 3) curare la formazione di aggiornamento degli amministratori di sistema e dar prova di averla svolta;
- 4) verificare annualmente l'operato degli amministratori di sistema, anche in ordine al mantenimento dei requisiti soggettivi per ricoprire tale ruolo;
- 5) prevedere l'uso di sistemi di autenticazione a più fattori per le utenze degli Amministratori di Sistema, imporre che siano modificate ogni tre mesi e le stesse credenziali non possano essere riutilizzate prima di sei mesi;
- 6) mantenere i file di log in conformità a quanto previsto nel suddetto Provvedimento.

5.10. Obblighi aggiuntivi

5.10.1. Il Responsabile manleva e tiene indenne il Titolare da ogni perdita subita, da ogni contestazione mossagli e da ogni responsabilità addebitatagli in ragione del trattamento effettuato dal Responsabile stesso; è obbligato a rimborsare al Titolare le spese sostenute nonché i costi subiti, anche a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie e risarcimento degli interessati, e a risarcirgli tutti i danni (anche reputazionali) derivanti anche da una sola violazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali e/o del Regolamento Privacy e/o dell'Accordo (inclusi gli allegati), comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o delle persone da lui autorizzate e/o dai sub-Responsabili (ove autorizzati dal Titolare).

Articolo 6

Assistenza al titolare del trattamento

6.1. Il Responsabile notifica prontamente al Titolare qualunque richiesta ricevuta dall'interessato entro e non oltre 2 giorni solari. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal Titolare.

6.2. Il Responsabile assiste il Titolare nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, tenuto conto della natura del trattamento. Nell'adempiere agli obblighi di cui al presente articolo, il Responsabile si attiene al Regolamento Privacy e alle istruzioni del titolare del trattamento.

6.3. Oltre all'obbligo di assistere il Titolare ai sensi del presente articolo, il Responsabile assiste il Titolare anche nel garantire il rispetto dei seguenti obblighi, tenuto conto della natura del trattamento dei dati e delle informazioni a disposizione del Responsabile:

- 1) l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 35 del GDPR qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- 2) l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di consultare la o le autorità di controllo competenti qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal Titolare per attenuare il rischio;
- 3) l'obbligo di garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il Titolare qualora il Responsabile venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti;
- 4) gli obblighi di cui all'articolo 32 del GDPR.

6.4 Le parti stabiliscono nell'allegato II le misure tecniche e organizzative adeguate con cui il Responsabile è tenuto ad assistere il Titolare nell'applicazione del presente articolo, nonché l'ambito di applicazione e la portata dell'assistenza richiesta.

Articolo 7

Notifica di una violazione dei dati personali

7.1. In caso di violazione dei dati personali, il Responsabile coopera con il Titolare e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono a quest'ultimo a norma degli articoli 33 e 34 del GDPR, ove applicabile, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile.

7.2. Violazione riguardante dati trattati dal Titolare

7.2.1. In caso di una violazione dei dati personali trattati dal Titolare, il Responsabile assiste il Titolare:

- a) nel notificare la violazione dei dati personali alla o alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo dopo che il titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza, se del caso (a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche);

b) nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 3, del GDPR, devono essere indicate nella notifica del titolare del trattamento e includere almeno:

- 1) la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- 2) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- 3) le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

7.2.2. Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

c) nell'adempire, in conformità dell'articolo 34 del GDPR, all'obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

7.3. Violazione riguardante dati trattati dal Responsabile

7.3.1. In caso di una violazione dei dati personali trattati dal Responsabile, quest'ultimo ne dà notifica al Titolare senza ingiustificato ritardo e comunque entro e non oltre 24 ore dopo esserne venuto a conoscenza, anche ove questa sia generica e non circostanziata. La notifica contiene almeno:

- a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);
- b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;
- c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

7.3.2. Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

7.3.3. Le parti stabiliscono nell'allegato II tutti gli altri elementi che il Responsabile è tenuto a fornire quando assiste il Titolare nell'adempimento degli obblighi che incombono a norma degli articoli 33 e 34 del GDPR.

SEZIONE III DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 8

Inosservanza delle clausole e risoluzione

8.1. Fatte salve le disposizioni del GDPR, qualora il Responsabile violi gli obblighi che gli incombono a norma dei presenti articoli, il Titolare del trattamento può dare istruzione al Responsabile di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti i presenti articoli o non sia risolto il contratto. Il Responsabile informa prontamente il Titolare qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare i presenti articoli.

8.2. Il Titolare ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali conformemente ai presenti articoli, fatto salvo il diritto al risarcimento, qualora:

- 1) il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile sia stato sospeso dal Titolare in conformità al presente articolo e non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
- 2) il Responsabile violi in modo sostanziale o persistente i presenti articoli o gli obblighi che gli incombono a norma del GDPR;
- 3) il Responsabile non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità dei presenti articoli o del GDPR.

8.3. Il Responsabile ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma dei presenti articoli qualora, dopo aver informato il Titolare che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili in conformità dell'articolo 5.1.2., il Titolare insista sul rispetto delle istruzioni.

8.4. Dopo la risoluzione del contratto il Responsabile cancella tutti i dati personali trattati per conto del titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce al titolare del trattamento tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il Responsabile continua ad assicurare il rispetto dei presenti articoli.

Documento sottoscritto digitalmente da

Ragione sociale della Società
Il Legale Rappresentante
[●]

Autorità di Regolazione
per Energia Reti e Ambiente
Il Designato al trattamento
[●]

ALLEGATO I

Descrizione del trattamento

...

Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati

...

Categorie di dati personali trattati

...

...

Natura del trattamento

...

Finalità per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento

...

Durata del trattamento

...

...

ALLEGATO II

Misure tecniche e organizzative, comprese misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati

NOTA ESPLICATIVA:

Le misure tecniche e organizzative devono essere descritte in modo concreto e non genericamente.

Descrizione delle misure di sicurezza tecniche e organizzative messe in atto dal o dai responsabili del trattamento (comprese le eventuali certificazioni pertinenti) per garantire un adeguato livello di sicurezza, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e della finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Esempi di possibili misure:

misure di pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali

misure per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento

misure per assicurare la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento

misure di identificazione e autorizzazione dell'utente
misure di protezione dei dati durante la trasmissione
misure di protezione dei dati durante la conservazione
misure per garantire la sicurezza fisica dei luoghi in cui i dati personali sono trattati
misure per garantire la registrazione degli eventi
misure per garantire la configurazione del sistema, compresa la configurazione per impostazione predefinita
misure di informatica interna e di gestione e governance della sicurezza informatica
misure di certificazione/garanzia di processi e prodotti
misure per garantire la minimizzazione dei dati
misure per garantire la qualità dei dati
misure per garantire la conservazione limitata dei dati
misure per garantire la responsabilità
misure per consentire la portabilità dei dati e garantire la cancellazione]

Per i trasferimenti a sub-responsabili del trattamento, descrivere anche le misure tecniche e organizzative specifiche che il sub-responsabile del trattamento deve prendere per essere in grado di fornire assistenza al Titolare.

Descrizione delle misure tecniche e organizzative specifiche che il Responsabile deve prendere per essere in grado di fornire assistenza al Titolare.

ALLEGATO III

Elenco dei sub-responsabili del trattamento

Il Titolare ha autorizzato il ricorso ai seguenti sub-responsabili del trattamento:

1. Nome: ...

Indirizzo: ...

Nome, qualifica e dati di contatto del referente: ...

Descrizione del trattamento (compresa una chiara delimitazione delle responsabilità qualora siano autorizzati più sub-responsabili del trattamento): ...

2. ...
